



COMUNE DI LACCHIARELLA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 3 del 27 gennaio 2009

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- [Articolo 1](#) Finalità e definizioni
[Articolo 2](#) Ambito di applicazione
[Articolo 3](#) Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di video-sorveglianza

TITOLO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- [Articolo 4](#) Notificazione
[Articolo 5](#) Responsabile

TITOLO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- [Articolo 6](#) Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
[Articolo 7](#) Informazioni rese al momento della raccolta

SEZIONE II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- [Articolo 8](#) Diritti dell'interessato

SEZIONE III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

- [Articolo 9](#) Sicurezza dei dati
[Articolo 10](#) Cessazione del trattamento dei dati
[Articolo 11](#) Limiti all'utilizzabilità dei dati personali
[Articolo 12](#) Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

SEZIONE IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

- [Articolo 13](#) Comunicazione

TITOLO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- [Articolo 14](#) Tutela

TITOLO V MODIFICHE

- [Articolo 15](#) Modifiche regolamentari
[Articolo 16](#) Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di video-sorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Lacchiarella, Comando Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "banca dati", il complesso dei dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, trattato esclusivamente mediante riprese video-registrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
 - c) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di video-sorveglianza;
 - d) "titolare", l'Ente Comune di Lacchiarella, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) "responsabile", la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e dal medesimo preposto al trattamento di dati personali;
 - f) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;
 - g) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - l) "dato anonimo", il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - m) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - n) "garante", il Garante per la protezione di dati personali.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di video-sorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Lacchiarella e collegato alla sala di controllo del Comando Polizia Locale.

Articolo 3

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di video-sorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di video-sorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Lacchiarella in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 14 aprile 2003 n. 4, dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti, sono:
 - a) attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
 - b) rilevazione di dati anonimi sui flussi di traffico;
 - c) rilevazione di infrazioni al Codice della Strada;
 - d) tutela del patrimonio comunale.
3. Il sistema di video-sorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

TITOLO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 4

Notificazione

1. Il Comune di Lacchiarella nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196.

Articolo 5

Responsabile

1. Il responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 3 lettera e), è individuato nel Comandante della Polizia Locale in servizio, domiciliato per ragioni di carica presso il Comune di Lacchiarella – Comando Polizia Locale.
2. Il responsabile sarà designato con atto del Sindaco; è consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
3. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 e delle proprie istruzioni.
5. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
6. Il responsabile nominerà gli incaricati del materiale trattamento dei dati, i quali dovranno elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina ed alle eventuali istruzioni del titolare o del responsabile.

TITOLO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 6
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 3 ed utilizzati in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per i quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto di video-sorveglianza, per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso nel rispetto del periodo stabilito dal successivo comma 4;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi di traffico, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase di raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi dalle telecamere dell'impianto di video-sorveglianza, installate sul territorio in corrispondenza dei siti elencati e riportati nella planimetria allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante. L'aggiornamento dell'elenco dei siti, modifiche e/o integrazioni del sistema, avverranno con Deliberazione di Giunta Comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2, avranno le caratteristiche descritte in apposita relazione delle ditte installatrici, conservata agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche dovranno consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto di cui al suddetto articolo 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno collegate ad una centrale principale presso il Comando Polizia Locale del Comune di Lacchiarella. All'interno della centrale dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per impedire che immagini visualizzate sui monitor possano essere esaminate da persone non autorizzate al trattamento dei dati. Per tale motivo l'accesso alla centrale sarà regolamentato da specifiche disposizioni di servizio.
4. Presso la centrale del Comando Polizia Locale del Comune di Lacchiarella, le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate in formato digitale il cui impiego nel sistema di video-registrazione è necessario per ricostruire l'evento quando la sala di controllo non sia presidiata.
5. Le immagini video-registrate sono conservate per un periodo non superiore a quindici giorni presso la sala di controllo. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o si palesino esigenze di polizia stradale o di polizia di sicurezza e prevenzione, tale termine è prorogato sino alla cessazione di tale esigenza. I dati oggetto di indagine vengono riversati su idoneo supporto magnetico e consegnati in busta chiusa al soggetto che ne abbia fatto richiesta. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in diretta distruggono quelle già registrate in tempo anteriore a quello indicato.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito al responsabile ed agli incaricati del trattamento di cui all'articolo 5. È vietato l'accesso ad altri soggetti.
7. L'accesso alle immagini video-registrate da parte dei soggetti autorizzati e di coloro che ne

facciano richiesta ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, potrà avvenire previa comunicazione al responsabile del trattamento.

8. È istituito presso la Centrale operativa della Polizia Locale il "Registro di accesso alla banca dati". Con atto separato verrà individuato e nominato il personale responsabile della tenuta del registro.

Articolo 7

Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Lacchiarella, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazione ed integrazioni, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere. La dicitura minima riportata è la seguente: Comune di Lacchiarella – "area soggetta a video-sorveglianza/video-sorvegliata", con riproduzione grafica di una videocamera stilizzata. – La registrazione è effettuata dal Comune per fini istituzionali – articolo 13 del Codice in materia dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003).

2. Il Comune di Lacchiarella si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di video-sorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e la sua eventuale, successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo articolo 10, con un anticipo di gg. 10 (dieci) mediante pubblicazione all'Albo pretorio e affissione di appositi manifesti informativi, nonché mediante installazione o rimozione dell'avviso di cui al precedente comma.

SEZIONE II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 8

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo:

- I. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervalli non minori di novanta giorni;
- II. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- III. di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lettera c) - I, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui a comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento,

individuato dal precedente articolo 5, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, nelle forme e nei limiti di cui al successivo articolo 14.

SEZIONE III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 9

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 6, presso il Comando Polizia Locale. Nel luogo in cui sono custoditi i videoregistratori digitali può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Comandante o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

2. La sala di archiviazione è ubicata in una zona non accessibile al pubblico.

3. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Articolo 10

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune di Lacchiarella deve notificare preventivamente al Garante per la protezione dei dati personali, la loro destinazione.

2. I dati personali possono essere:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti e previa stipulazione di un congruo protocollo di intesa;

c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lettera b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 11

Limiti all'utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'articolo 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 12

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

2. La materia è disciplinata dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

SEZIONE IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 13
Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Lacchiarella a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se decorso il termine di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

TITOLO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 14
Tutela

1. Per quanto attiene alla tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 141 e seguenti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 – 6 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, come individuato dall'articolo 5 del presente regolamento.
3. Con idoneo provvedimento il responsabile del trattamento dei dati personali di cui al comma precedente, potrà individuare un suo delegato responsabile del procedimento in sede amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 – 6 della Legge 07 agosto 1990, n. 241.

TITOLO V
MODIFICHE E ENTRATA IN VIGORE

Articolo 15
Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy, o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, saranno immediatamente ed automaticamente inseriti negli indirizzi gestionali anche preliminarmente al recepimento formale.
2. All'aggiornamento provvederà l'organo consiliare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'ordinamento delle autonomie locali.
3. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito della approvazione dei suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Articolo 16
Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione della Delibera di approvazione del Regolamento, all'Albo Pretorio Comunale.